

Comune di Corno Giovine

(Provincia di Lodi)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della l. r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3 comma 114, modificata dalla l.r. 4 del 15 marzo 2016, dei RR n.3/2010 e n.7/2017 e del r.d. 503 del 25/7/1904

con le modalità indicate nella

d.g.r. X/7581 del 18/12/2017, «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)

RELAZIONE TECNICA SUL RETICOLO IDRICO ED ELABORATO NORMATIVO

GEOLOGO	SINDACO	SEGRETARIO
Dott. Angelo Scotti via Lungo Adda, 24 - Pizzighettone (Cr) n° 763 Ordine dei Geologi della Lombardia		
adozione		
approvazione		

Sommario

1	Premessa e riferimenti normativi.....	3
1.1	Aspetti generali e principi guida.....	3
1.2	Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica.....	6
2	Il reticolo idrico di Corno Giovine.....	12
2.1	Metodologia di rilevamento e analisi del reticolo idrografico	12
2.2	Il reticolo di competenza di Regione Lombardia (Reticolo idrico Principale).....	14
2.3	Il reticolo di competenza del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	16
2.3.1	Norme vigenti nel RIB del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.....	19
3	Reticolo idrico minore a Corno Giovine.....	23
4	Norme di polizia idraulica del Reticolo Principale	24
4.1	Definizioni (allegati D ed E delle d.g.r. 7581/2017 e d.g.r. 698/2018).....	24
4.2	Regolamentazione delle attività vietate e quelle concesse.	26

-

1 Premessa e riferimenti normativi

1.1 Aspetti generali e principi guida

Il comune di Corno Giovine ha approvato nel mese di novembre 2010 il reticolo minore e il relativo regolamento di polizia idraulica dopo aver accolto e integrato le osservazioni contenute nel “ parere della Sede Territoriale di Lodi della Regione Lombardia, protocollo AE07.2010.0000152 del 29.06.2010”.

Il presente documento, redatto a distanza di dieci anni dal precedente, ha lo scopo di aggiornare la configurazione fisica e il regolamento che disciplina il reticolo idrico del territorio comunale ai sensi della nuova normativa, principalmente rappresentata dalla D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 (aggiornata con D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698), tramite la redazione del Documento di Polizia idraulica (DPI), che come nell'edizione precedente e costituisce lo strumento di indirizzo per la gestione di tutte le risorse idriche superficiali presenti nel territorio comunale.

Si evidenzia sin d'ora che le modificazioni introdotte con la nuova d.g.r., in particolare con l'allegato C “individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica”, hanno comportato lo spostamento delle competenze concernenti due corsi d'acqua attribuiti nel 2010 al reticolo idrico minore del Comune di Corno Giovine (RIM), con la loro collocazione nel reticolo del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (RIB): il colatore Guardalobbia, ridenominato ora Colatore Corno Giovine che è un asse di drenaggio fondamentale per la sicurezza idraulica dell'abitato e il colatore Gandiolo¹). Quest'ultimo non è citato nell'allegato C ma compare nei documenti ricevuti del Consorzio Muzza come corso d'acqua che recapita esclusivamente nel colatore Fornasotto, di competenza del Consorzio già nel 2010, assumendone la denominazione. Poiché nel decennio trascorso non sono stati attuati cambiamenti apprezzabili del reticolo idrico superficiale, che è stato interessato principalmente da interventi di manutenzione degli alvei e dei manufatti di regolazione, se ne deve concludere che nel territorio di Corno Giovine il Reticolo Idrico Minore sia ASSENTE.

Gli obiettivi assegnati dalla normativa al Documento di Polizia Idraulica (DPI), sono quelli di :

- o acquisire un quadro conoscitivo dell'intero reticolo idrografico, suddiviso ai sensi della normativa regionale in “reticolo principale - RIP”, “reticolo di bonifica -RIB”, “reticolo minore - RIM”, e “reticolo privato”;
- o realizzare la sorveglianza e il presidio dei corsi d'acqua e dei loro argini, la cui conservazione è rilevante per la tutela della pubblica incolumità;
- o migliorare le conoscenze del territorio mediante raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche al fine di avviare azioni di contenimento dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;

¹ Si tratta del modesto corso d'acqua con funzioni di drenaggio che scorre ai piedi e parallelamente alla scarpata principale da non confondere con l'omonimo “Colatore Gandiolo” o “Canale Gandiolo”, denominato più recentemente “C.G.B. Gandiolo”, ovvero Collettore Generale della Bonifica Gandiolo”, che costituisce la prosecuzione verso valle del “ C.G.B. Allacciante”.

- o utilizzare in modo razionale le risorse idriche superficiali, anche mediante formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- o ridurre il rischio idrogeologico e idraulico del territorio attraverso la manutenzione dei corsi d'acqua, compresa la verifica dello stato dei manufatti e della vegetazione interferente esistente ed alle capacità di questi elementi di resistere all'onda di piena prevista;
- o verificare il rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904 e provvedere all'accertamento di eventuali violazioni;
- o inserire il reticolo idrico minore nello studio geologico del Documento di Piano facente parte del Piano di Governo del Territorio come previsto dalla L.R. 12/2005, in modo da poter fissare le fasce di rispetto e determinare nel Piano delle Regole del PGT le attività che possono essere regolate ed autorizzate e quelle al contrario che devono essere vietate.

L'obbligatorietà di tale analisi discende da quanto, ormai molti anni fa, è stato posto in capo ai comuni dalla deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n. VII/7868, modificata e integrata più volte fino alle recenti d.g.r. X/7581 del 18/12/2017 e D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 e relativi allegati da A ad H, i quali comprendono:

- a) L'elenco dei corsi d'acqua appartenenti ai reticoli sopra accennati (RIP, RIB e RIM), rispettivamente negli allegati A, B, C, escludendo quello dei privati;
- b) I criteri per l'individuazione del reticolo minore e per lo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica da parte dei comuni (Allegati D ed E);
- c) I canoni regionali di Polizia Idraulica (Allegato F);
- d) I modelli per la stipula di eventuali convenzioni con i consorzi di bonifica (Allegato G) riguardanti gli interventi di manutenzione, le istruttorie per le concessioni e i nulla osta idraulici, la sorveglianza sulla rete e le comunicazioni al comune; i modelli riguardano anche possibili convenzioni con le società proprietarie o che abbiano in gestione linee tecnologiche / infrastrutture esistenti o nuove per l'amministrazione delle problematiche concernenti le interferenze con il RIM (attraversamenti, coperture, ponti etc. e scarichi).
- e) Nell'allegato H sono infine stabiliti i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni tra la Regione Lombardia e i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale I cosiddetti "grandi utenti".

Il reticolo idrografico del territorio regionale è classificato nel seguente modo:

1. Reticolo idrico principale (RIP) di competenza di Regione Lombardia o di AIPO;
2. Reticolo idrico minore (RIM) di competenza comunale;
3. Reticolo idrico consortile di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione (RIB);
4. Reticolo privato.

Ogni comune ha quindi l'obbligo di individuare e censire tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio ed individuare tra questi, secondo criteri precisati nei citati allegati D ed E della d.g.r. X/7581 del 18/12/2017, quelli facenti parte del reticolo minore e di elaborare uno specifico regolamento di polizia idraulica per tali corsi d'acqua.

Il documento prodotto, a seguito del controllo e approvazione da parte della Sede Territoriale della Regione stessa, deve essere adottato dal comune e coniugato agli "strumenti" urbanistici divenendo parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

In termini generali l'attività di polizia idraulica consiste nello svolgimento di funzioni tecnico-amministrative di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Il demanio idrico è costituito dagli alvei, dalle eventuali golene e argini dei corsi d'acqua pubblici, mentre le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono quelle zone in genere di 10 metri di ampiezza, valutate a partire del ciglio dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine, salvo deroghe stabilite nel DPI sulla base di studi idraulici dei reticoli idrici appositamente condotti (come precisato nell'allegato D d.g.r. X/7581, punto 5,1), di proprietà demaniale o privata, che hanno lo scopo di tutelare il corso d'acqua stesso, le sue pertinenze e l'accesso per la manutenzione, entro le quali sono disciplinate le attività e le opere che possono essere realizzate.

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata, mediante concessione o nulla osta idraulico in rapporto al tipo di intervento, come di seguito specificato.

La competenza per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta sui corsi d'acqua è esercitata da Regione Lombardia, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO²), dai Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per Corno Giovine) e dal Comune.

Lungo un singolo corso d'acqua è possibile che siano esercitate competenze di vari enti, come accade nel caso di Corno Giovine sia con il Collettore Generale di Bonifica - Allacciante, sia il Collettore Generale di Bonifica - Gandiolo, che prosegue verso valle, oltre il ponte del Fornasotto, il canale Allacciante.

Nel primo caso compete al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana il rilascio di concessioni demaniali (realizzazione di opere riguardanti l'alveo come derivazioni, scarichi, attraversamenti) e di autorizzazioni (per manutenzioni, taglio alberi, transito etc), mentre ad AIPO spetta l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme, il rilascio di nulla osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e i pareri di compatibilità per gli interventi richiesti in aree demaniali, ovvero l'esercizio di parte dei compiti di polizia idraulica.

Nel caso Collettore Generale di Bonifica - Gandiolo, spetta a Regione Lombardia il rilascio di concessioni demaniali e di autorizzazioni, mentre AIPO esercita gli altri compiti precedentemente indicati di polizia idraulica.

Prima di esporre la regolamentazione dei corsi d'acqua, è indispensabile richiamare ed esaminare con adeguato dettaglio le norme e i principi che sottendono le scelte operate, senza trascurare le

² L'Agenzia è stata istituita nel 2003 dai Consigli delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e raccoglie l'eredità del disciolto "Magistrato per il Po", organo statale creato nel 1956. L'ente ha sede in Strada Giuseppe Garibaldi 75 a Parma e cura la gestione del reticolo idrografico principale del bacino idrografico del Po, occupandosi di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale.

perplessità talvolta scaturite dall'esame delle norme stesse, che con evidenza hanno accompagnato anche gli estensori di altri piani³.

E' opportuno sin d'ora precisare che le norme di polizia idraulica di seguito illustrate, avendo come scopo la tutela della pubblica incolumità, possono comportare in caso di violazione l'ipotesi di reati⁽⁴⁾.

1.2 Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

La normativa di settore è primariamente costituita del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, R.D. n. 523 del 1904, pienamente in vigore, che ha storicamente regolato le attività di polizia idraulica, definendo le tutele degli alvei dei corsi d'acqua pubblici (fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale) e indicando le attività totalmente vietate (art. 96) e quelle consentite con concessione dell'Autorità Idraulica, subordinate all'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare (artt. 95, 97-99, 101).

I modi di riconoscimento di "acqua pubblica" sono stati in seguito definiti con il Testo Unico n. 1775/1933 "... disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" che all'articolo 1, ora abrogato, dichiara "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo (...) che abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse." e che ha previsto la formazioni di specifici "Elenchi delle acque pubbliche" formati su base provinciale ed aggiornati periodicamente.

L'art. 1 della legge 36/94 ed il suo relativo regolamento (G.U. del 26 luglio 1999), oggi trasfuso nell'articolo 144 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ovvero di tutte le risorse idriche.

Tale cambiamento riguarda però solo il bene acqua, ma non modifica la proprietà dei canali intesi come superfici solide entro le quali l'acqua scorre, che può essere demaniale o privata .

Sono sicuramente demaniali i beni di cui all'Art. 822 del Codice civile "Demanio pubblico" che recita : "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...", formulazione che fornisce

³ Ci si riferisce a considerazioni critiche riferite in documenti prodotti per reticoli di importanti città dell'area Cremonese e Bresciana , taluni elaborati da consorzi di bonifica che si ritiene abbiano una vasta competenza in materia.

⁴ Ad esempio ha natura di reato di pericolo quello di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi", essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico...,CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502.

indicazione chiara per alcune fattispecie ma che non appare immediatamente applicabile ad aree di pianura connotata dalla quasi esclusiva presenza di canali artificiali.

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali...", attribuisce alle regioni i compiti di " ... polizia idraulica ... " di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523 ed al r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669 (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1/a e 2/a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

L'area demaniale idrica è per definizione lo spazio dove si esercitano le funzioni di Polizia Idraulica, corredata di una zona dove tali funzioni possono estendersi con effetto cautelativo, rappresentata dalle fasce di rispetto, anche se costituite da aree di proprietà privata.

Per la definizione di "corsi d'acqua", la normativa regionale suggerisce di fare riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48: "con la denominazione si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.".

La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59)", all'articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui " ... le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica ...", e, al comma 114, come modificato dall'art. 22 della l.r. 24 marzo 2004 n.5, stabilisce che "Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai Comuni sono delegate: a) le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale".

La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7 - "Norme in materia di bonifica e irrigazione", al comma 5 dell'articolo 10 intitolato "Demanio regionale", attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare " ... il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica".

Quanto sopra è una premessa di diritto, che ha trovato applicazione in numerose delibere della Giunta regionale:

- n. 7/7868 del 25 gennaio 2002: "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3

comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica canoni regionali di polizia idraulica”.

- n. 7/13950 del 1 agosto 2003: “Modifica della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002”.
- n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10 , comma 5 della l.r. 7/2003”.

che nell’insieme individuano i tre Reticoli Idrici nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico. Altre normative, di minore rilievo, hanno integrato e modificato le disposizioni di cui sopra:

la delibera della Giunta regionale n. 7/8743 del 12 aprile 2002, che riduce i Canoni di Polizia Idraulica per “... tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici”, il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 13 dicembre 2002 n. 25125 di “Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002”.

Successivamente la delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli dei Consorzi di Bonifica alcuni canali, perché “... di proprietà privata ...” dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili – senza le cautele ed i processi previste dalla legge in alcun Reticolo, essendo, quest’ultimo, area demaniale.

Il pronunciamento n. 91/2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche precisa infatti che “ ... l’art. 1 della legge n. 36 del 1994 innova soltanto la disciplina giuridica del bene ‘acqua’ in sé considerato, ma non quella dei suoi “contenitori” la cui demanialità è definita, rispettivamente dal primo e secondo comma dell’art. 822 [del codice civile]. . . “ inoltre, “... occorre innanzitutto chiarire che, contrariamente a quanto mostra di ritenere la Regione [Lombardia] resistente (la quale non mette in discussione la legittimità delle derivazioni di cui i ricorrenti si avvalgono), la demanialità delle acque solennemente sancita dall’art. 1 della legge n. 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per la captazione o l’utilizzo delle acque divenute pubbliche.”. Ed anche ...“Il complesso di tali disposizioni [dgr 7/7868 del 25 gennaio 2002 e 1 agosto 2003 n. 2/13950], incidono direttamente ed immediatamente sulle posizioni degli attuali ricorrenti, in quanto muovono dall’erroneo presupposto della demanialità dei canali e degli acquedotti di loro titolarità, espressamente confessato dalla difesa della Regione. Per tale profilo..., sono viziose le disposizioni che attribuiscono ai Consorzi (o ai Comuni) poteri di polizia idraulica, di manutenzione e gestione incompatibili con il regime concessorio cui soggiacciono i suddetti canali ed acquedotti in forza della loro strumentalità, rispetto alle derivazioni legittimamente esercitate e agli usi cui è destinata della risorsa idrica da parte degli attuali ricorrenti.

In altri termini, la sentenza chiarisce che se i canali sono da qualcuno gestiti per usi legittimi, ovvero in concessione, non è possibile che siano affidati a enti per l’esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.

Per quanto riguarda il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, e quindi esclusivamente del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana a Corno Giovine, le norme di polizia idraulica vigenti sono state fino a pochi anni orsono quelle del Titolo VI (Disposizioni di polizia) del R.D. 368/1904 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi...” che è stato ora sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

Gli aspetti principali di tale regolamento, che riguarda il reticolo idrico della maggior parte del territorio comunale, sono disposizioni ovviamente analoghe a quelli dei restanti reticoli.

Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ai sensi dell'Art. 15 del citato regolamento, secondo informazioni assunte, ha in corso l'iter di approvazione presso Regione Lombardia del proprio Regolamento di Polizia Idraulica (disposizioni e procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni e procedure relative al procedimento sanzionatorio), ma non essendo al momento conclusa tale procedura, la regolamentazione di Polizia Idraulica vigente resta quella definita dal Regolamento Regionale n.3/2010.

Le finalità del citato Regolamento precisate nell'articolo 1, riguardano l'esecuzione e la conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica, la tutela del reticolo idrico di competenza e la difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e ambientali e la protezione dai rischi naturali. Di seguito è riportata una sintesi della norma con considerazioni riferite al reticolo presente a Corno Giovine.

In tempi più recenti una norma fondamentale emanata in materia è la legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016 – “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”, che ha come obiettivo generale la messa in sicurezza il territorio e l'attenuazione del livello di rischio idrogeologico.

L'articolato fornisce indirizzi di carattere generale riguardanti vari aspetti del tema, dalla predisposizione di programmi d'intervento alla pianificazione di bacino, dalla progettazione di opere di difesa del suolo a quelle per la valorizzazione delle fasce fluviali. E' prevista la gestione coordinata del reticolo idrico minore di competenza comunale e dei reticoli principali e consortili (art. 5), che può essere esercitata anche in forma associata fra Comuni, e la realizzazione di un sistema integrato di banche dati, implementato nel sistema informativo territoriale regionale (art. 6), comprendente le reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico. Le norme di polizia idraulica di tutti i reticoli idrici riguardano sia gli interventi di nuova edificazione che le opere e le occupazioni esistenti (art. 10 e 11).

L'ultimo articolo indirizza la gestione di opere esistenti prive di autorizzazione idraulica poste a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, ovvero in genere a meno di 10 metri dall'alveo, distinguendo i casi di verifica idraulica negativa o positiva e la conseguente tipologia di interventi ammessi, dalla sola demolizione alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Con l'art. 13 si promuove la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua.

Con tale legge la Regione inoltre promuove e finanzia la manutenzione delle opere al fine prioritario di difendere i centri abitati e le infrastrutture strategiche (art. 19), disciplina l'esercizio di nuove funzioni da parte dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo (art. 29) e l'esercizio da parte di AIPO di funzioni in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle acque collegate (art. 31). La norma introduce inoltre il principio della manutenzione diffusa del territorio (art. 21), che trova indirizzo applicativo con la D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/238, formulata con lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico, proteggere i suoli dall'erosione e preservare i prati e i pascoli e le attività agricole a essi connessi, comprendente anche la gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e nelle fasce di rispetto.

Altro aspetto rilevante contenuto nella legge riguarda i concetti d'invarianza idraulica e idrologica (art. 7), che postulano una gestione delle acque pluviali tale che sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle nuove aree urbanizzate non siano maggiori di quelli preesistenti l'urbanizzazione, e quello del drenaggio urbano sostenibile, termine che indica un sistema di gestione volto a contenere gli apporti di acque meteoriche nei ricettori mediante sistemi di accumulo, infiltrazione, evaporazione e riuso, tali da favorire anche la riduzione del degrado qualitativo delle acque, valorizzando i processi di autodepurazione dei suoli. I Piani di Governo del Territorio devono recepire tali principi all'interno del Documento di Piano e del Piano dei Servizi.

Le linee guida per l'applicazione di tali principi sono contenuti nel R.R. 07/2017 aggiornato con il R.R. 8/2019, la cui applicazione oltre a fornire indirizzi per la gestione razionale delle acque pluviali e la conseguente protezione del reticolo idrico, costituisce riferimento per l'applicazione delle riduzioni dei canoni di polizia idraulica sugli scarichi secondo quanto indicato nell'allegato H della deliberazione di Giunta Regionale del 18/12/2017 n. X/7581 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Quest'ultimo è il più importante atto normativo che attualmente disciplina le competenze sui corsi d'acqua del reticolo idrico della regione Lombardia e l'applicazione delle norme di polizia idraulica.

Con tale recente deliberazione sono state apportate modifiche a precedenti analoghi atti (n. 4229 del 23 ottobre 2015), aggiornando gli allegati A, B e C in coerenza con il trasferimento tra enti delle competenze su alcuni corsi d'acqua o tratti di essi, gli allegati D (paragrafi 4,5,6 e 7) ed E con una

semplificazione del testo e un aggiornamento normativo, l'allegato F riguardante i canoni regionali di concessione, l'allegato G concernente i modelli per i disciplinari di concessione della Regione e di convenzione tra comuni e consorzi per la gestione del RIM, nonché di convenzione per la gestione e la regolarizzazione delle interferenze e scarichi nelle aree del demanio idrico fluviale esistenti.

A tali allegati già presenti nel 2015 è stato aggiunto quello denominato H, riguardante la riduzione dei canoni in caso di stipula di convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti che interferiscono con il reticolo idrico principale di cui si è accennato in precedenza in merito alla riduzione dei canoni in presenza di scarichi che rispettino i criteri di invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile.

Ulteriori aggiornamenti sono infine forniti dalla d.g.r. n. 698 del 24 ottobre 2018, limitatamente all'allegato E "linee guida di polizia idraulica" e ai canoni (allegato F).

2 Il reticolo idrico di Corno Giovine

2.1 Metodologia di rilevamento e analisi del reticolo idrografico

L'accertamento del reticolo è stato condotto partendo dalle informazioni rilevate per l'elaborato prodotto nel 2010, la cui conferma è stata confermata da operatori del territorio che hanno dichiarato non esservi stati cambiamenti significativi nel percorso delle rogge durante il decennio e dai rilievi parziali sul posto, che hanno consentito di verificare tale condizione.

Differentemente da quanto fatto per la precedente edizione, non sono stati presi in esame la documentazione catastale perché non è apparsa aggiornata rispetto al 2010, né le riprese aeree di settembre 2008 del Data Base Topografico della provincia di Lodi, sia perché non offrono una condizione aggiornata sia perché, come detto allora, la copertura della vegetazione nelle aree agricole e presso i nodi idraulici impedisce spesso le osservazioni più importanti.

Per la stessa ragione sono apparsi poco utili le restituzioni del DBT regionale e della CTR che sono basate sulle stesse riprese aeree.

Un contributo utile è invece stato quello delle immagini di Google Earth, in particolare con le riprese datate 26 marzo 2016, 03 dicembre 2015 e 03 dicembre 2014 che consentono la verifica di numerosi dettagli e spesso di eseguire la misura delle ampiezze trasversali delle aree incise dei corsi d'acqua nonché delle dimensioni degli argini, necessari per la restituzione degli shape file secondo le linee guida per la digitalizzazione del RIM, delle fasce di rispetto e degli argini (Versione 1.2 Gennaio 2017) con approssimazioni di pochi decimetri, del tutto accettabili per la realizzazione di un documento in scala 1:5000.

Oltre ai corsi d'acqua osservabili sulla superficie, nella porzione meridionale del territorio comunale a sud del canale Allacciante - Gandiolo è presente una rete irrigua formata da condotte interrate nella quale le acque sono immesse da un impianto di derivazione con sollevamento meccanico posto lungo il canale Allacciante, circa 250 metri a nord della C.na Mezzano Vecchio e 50 metri a monte del ponte presso la C.na Inomata.

Le informazioni concernenti questa rete sono esclusivamente quelle della planimetria fornita Consorzio Muzza Bassa Lodigiana e sinteticamente riferite nella Figura 1, alle quali si possono solo aggiungere le note contenute del documento "piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale" predisposto a giugno 2018 dal Consorzio Muzza che riferisce nella tabella 4.1 quanto segue: potenza dell'impianto, formato di 2 gruppi, pari a 100 KW ; portata massima di concessione 600 l/s; superficie servita 350 ha, in gran parte a Corno Giovine e circa per il 10% a Santo Stefano Lodigiano; dotazione media 1,36 l/(s*ha). La concessione è del 1989 ed è di durata di 30 anni.

La lunghezza della rete misurata sugli shape file dai quali è tratta la rappresentazione di Figura 1 è di 9,562 Km in territorio comunale e di 10,484 in totale, comprendendo la porzione in Santo Stefano Lod. Non sono note né il materiale costitutivo né il diametro delle condotte, che si ipotizza essere di 40 - 60 cm, e non vi sono informazioni sullo stato di conservazione dell'impianto o di eventuali problematiche connesse.



Figura 1: rete irrigua con condotte in pressione interrato. Planimetria in scala 1:25.000 ridisegnata dagli shape file forniti dal Consorzio Muzza. Nelle foto l'impianto di sollevamento visto da SW, il punto di presa sull'allacciante visto da valle e dissipatori idraulici della rete in pressione con idranti che scaricano nella rete di adacquatrici.

Dell'impianto sono visibili in superficie solo gli idranti in numerosi casi posti a margine delle strade come mostrato in Figura 1.

Come già precisato in precedenza, l'obiettivo della D.g.r. 7581 del 18 dicembre 2017 concerne la protezione dai rischi naturali e la salvaguardia paesistica e ambientale del reticolo idrografico del territorio e le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua di competenza delle varie autorità idrauliche (AIPO, Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica e Comune) riguardano sia gli alvei che le adiacenti fasce di rispetto di 10 metri, ed il presente documento precisa le attività vietate e quelle ammesse previa autorizzazione o concessione da parte dell'Ente.

2.2 Il reticolo di competenza di Regione Lombardia (Reticolo idrico Principale)

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP) presenti nel territorio di Corno Giovine, per i quali la competenza al rilascio delle concessioni ⁽⁵⁾, a eseguire opere nell'area demaniale e all'introito dei conseguenti canoni è della Regione Lombardia, è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

Individuazione del RETICOLO PRINCIPALE

Numero iscrizione progr.	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Numero iscrizione elenchi acque pubbliche	Lunghezza in territorio comunale (m)	Superficie bagnata media (m ²)
Lo001	Fiume Po	Mare Adriatico	Tutto il corso	1/A (1)	880	140.000
Lo006	Colatore Mortizza	Fiume Po / Allacciante Mortizza - Gandiolo	Tutto il corso	71/A (44)*	130	3.500
Lo009	Canale o Colatore Gandiolo [a]	Fiume Po	Tutto il corso	77/A (50)	3.220	49.800
Lo010	Colatore Seriole [b]	Colatore Gandiolo	Tutto il corso	78/A (51)*	4.380	13.100
totale					8.610	206.400

Tabella 1

* Derubricati con d.g.r. 25 luglio 1986 n. 4/12028 dal vincolo ex legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tra parentesi tonda (nn) è indicato il numero d'ordine con il quale compaiono nella d.g.r. '86.

[a] indicato come Canale o Colatore Gandiolo o più recentemente come C.G.B. Gandiolo (Collettore Generale di Bonifica Gandiolo). Con il primo nome è inserito nell'elenco di competenza della Regione Lombardia (RIP - allegato A alla d.g.r. 7581/2017), con il nome di Canale Gandiolo in quello di competenza AIPO (allegato B alla d.g.r. 7581/2017).

[b] dominato Collettore di Caselle Landi nella d.g.r. 4/12028 -1986

Il fiume Po, il Colatore Mortizza e il Canale Gandiolo sono di competenza anche dell'AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po, che provvede alla progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere

⁵ Definizione di Concessione demaniale (da allegato E d.g.r. 7581/2017): è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

idrauliche di prima, seconda e terza categoria (⁶), nonché nei compiti Polizia Idraulica e Servizio di Piena sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria arginata.

Il ruolo di Autorità Idraulica spettante a AIPO, come indicato nell'allegato B della d.g.r. 7581 / 2017 e riferito in precedenza, riguarda le attività di polizia idraulica concernente l'accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, il rilascio di nulla-osta idraulici (⁷) relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali (⁸).

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO è stata istituita nel 2003 con quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto ed è ente strumentale di queste Regioni. L'AIPO raccoglie l'eredità del disciolto “Magistrato per il Po”, organo statale creato nel 1956, occupandosi essenzialmente di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale del maggiore bacino idrografico italiano. L'Ente si articola sul territorio con 13 sedi oltre a quella principale di Parma, ubicata in Strada Giuseppe Garibaldi, 75. Il personale impegnato ammonta a circa 360 unità.

Il Colatore Seriole, che non è arginato, è di competenza esclusiva della Regione Lombardia per gli aspetti gestionali e di polizia idraulica. Per antica consuetudine (non si sa se anche in base ad accordi formali), la manutenzione è eseguita dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Le funzioni di polizia sono esercitate dalla Regione Lombardia e ai fini della pianificazione urbanistica-edilizia si applicano le prescrizioni di polizia idraulica del R.D. 25 luglio 1904, n°523, con fascia di rispetto di metri 10. Tale fascia è istituita anche ai sensi della Art. 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale, con finalità espressamente rivolte al “mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.”.

⁶ R.D. 25-7-1904 n. 523: Capo I: ...Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.; Appartengono alla seconda categoria: a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;...; 7. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria; c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

⁷ Definizione di nulla-osta idraulico (da allegato E d.g.r. 7581/2017): è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

⁸ Definizione di parere di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali (da allegato E d.g.r. 7581/2017): valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei eventuali concessione/autorizzazione.

2.3 Il reticolo di competenza del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Il Reticolo Idrico di bonifica (RIB) è di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana essendo tutto il territorio comunale compreso nel Comprensorio di bonifica e irrigazione n.3, al quale l'ente è preposto ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.

L'Ente svolge il ruolo di Autorità Idraulica e le funzioni di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua elencati nella seguente tabella, tratta dall'allegato C della d.g.r. 7581 / 2017 ed alla quale sono state aggiunte informazioni contenute nello shape file Master_per_reticolo_minore tratto dal Reticolo Regionale Unificato (RIRU) di Regione Lombardia scaricato dal geoportale regionale (Geoportale della Lombardia>Servizi>Download Dati>Lodi.zip) e le misure ottenute dalla cartografia, talora corrette dove il segno grafico non corrispondeva alla continuità reale del corso d'acqua. Altra base informativa è stato lo Shape file del reticolo fornito dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana.

Individuazione del RETICOLO DI BONIFICA

<i>Cod_RIB da shape Master_per_reticolo_minore di R. Lomb.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Foce o sbocco</i>	<i>Funzione</i>	<i>Numero iscrizione elenchi acque pubbliche</i>	<i>Lunghezza in territorio comunale (m)</i>	<i>Stime della superficie bagnata media (m²)</i>
(Null)	Adduttore di struttura e rete impianto Regona	Reti di adacquatrici	Irrigua	no	340	500 fondo in cls
(Null)	Adduttore di struttura e rete impianto Mezzano Vecchio	Reti di adacquatrici	Irrigua	no	9.562	Condotte chiuse in pressione
003_TR006B	Baggia Morara	Adda Collettore (CL 011)	Irrigua	no	680	2.000
003_BF064	Bossina	San Dionigi (003_BF028) ^[1]	Prevalentem ente bonifica	no	860	1.600
003_CL010C (AIPO0072)	C.G.B. Allacciante	C.G.B. Gandiolo (Lo009)	Prevalentem ente bonifica	no	1725	28.000
003_BF042	Cavo Abbazia ⁽²⁾	Col. Seriole (Lo010)	Bonifica	(52)*	1135	2.500
003_BF065	Colatore Corno Giovine ⁽³⁾	C.G.B. Allacciante (003_CL010C)	Prevalentem ente bonifica	no	3730	13.000
003_BF023	Fornasotto ⁽⁴⁾	Col. Seriole (Lo010)	Bonifica	no	2.990+1500	12.600
003_BF043	Mezzano Passone di sotto	Col. Seriole (Lo010)	Bonifica	no	3.085	8.600
003_CB021	Scaricatore Maleo	C.G.B. Gandiolo (Lo009)	Prevalentem ente bonifica	30/C - (99)*	1360	3.500
003_TR064B	Trecco Molina	Trecco Ramo (Sigola ?)	Irrigua	no	0 ⁽⁵⁾	0
003_TR064C	Trecco Ramo (Sigola?) ⁽⁶⁾	Colatore Corno Giovine	Irrigua	no	2380	6.000
Totale					29.350	78.300

Tabella 2

^[1] Dai rilievi in sito la roggia Bossina pare terminare presso un nodo idraulico posto circa 125 metri a valle dell'ingresso in territorio comunale dello Scaricatore Maleo. Le misure della lunghezza si riferiscono a tale interpretazione.

⁽²⁾ Denominato anche Mezzano Passone o colatore Mezzano nella d.g.r. 4/12028 -1986, roggia Bazia nell'IGM 1889, Cavo Abbazia negli IGM 1927 e 1954, Cavo Abbadia negli IGM 1974 e 1997.

⁽³⁾ Il corso d'acqua è sempre stato denominato Roggia o Colatore Guardalobbia ed era uno dei due corsi d'acqua facenti parte del RIM nel 2010.

- (⁴) Denominato Cavo Fontana o Salto fino al sifone sotto il C.G.B Allacciante, 500 m WSW del Ponte del Fornasotto. Rispetto all'edizione del 2010, ora con la tale denominazione si indica sia il corso d'acqua originario, che sottopassa l'Allacciante e recapita le acque nel colatore Seriole, sia un colatore di più piccole dimensioni con percorso circa parallelo al primo che scorre ai piedi della scarpata principale e lambisce a sud il campo sportivo e il laghetto di pesca, chiamato colatore Gandiolo (da non confondere il quasi omonimo C.G.B. Gandiolo posto a valle dell'Allacciante). Questo corso d'acqua scarica nel Fornasotto poco a monte del sifone sotto l'Allacciante e nel 2010 era collocato nel RIM, mentre ora fa parte del reticolo del Consorzio Muzza.
- (⁵) Secondo gli shape file forniti dal Consorzio Muzza, la roggia che scorre parallela alla SP 193 fino a recapitare nel Colatore Corno Giovine è il Trecco Ramo Sigola, che riceve presso il confine nord del territorio comunale (coordinate WGS32 559465,4999811) la roggia Trecco Molina, che quindi ha un percorso nullo in territorio comunale. Secondo gli shape file di Regione Lombardia *Master_per_reticolo_minore.shp* la roggia che scorre parallela alla SP è la Trecco Molina, che riceve da ovest, nel punto di coordinate sopra indicate, la roggia denominata "Trecco Ramo". In tabella è riportata la condizione fornita dal Consorzio Muzza.
- (⁶) Secondo l'allegato C esiste una roggia denominata "Trecco Ramo" il cui percorso, negli gli shape file di Regione Lombardia *Master_per_reticolo_minore.shp*, coincide con quello del Trecco Ramo Sigola nei documenti del Consorzio Muzza. Per tale ragione è stato aggiunto il nome "Sigola" alla roggia identificata nello Shape Master con codice RIB 003_TR064C. Si veda anche la nota (⁵).

NOTE :

- 1) La roggia Trecco Ramo (Sigola?) coincide con quella che nel documento del 2010 era denominata *Molina AB SE064 AB* nel tratto fino al punto di confluenza di coordinate riferite nella nota (⁵) e di seguito fino allo scarico nella Guardalobbia (ora Colatore Corno Giovine) *Molina AA SE064 AA*.
- 2) Nella zona NE del territorio comunale il documento del 2010 riporta la presenza di una roggia denominata ***Molina B SE64 B*** che entra in territorio comunale parallelamente allo Scaricatore Maleo e dopo 200 metri devia verso est in direzione dell'allevamento di suini di C.na Case Nuove e successivamente verso sud, lungo il confine comunale fino a lambire la C.na Belgrado e delimitare a ovest e a sud il nucleo abitato di Case Nuove. **Questa roggia non è più indicata come di competenza del Consorzio Muzza** nei documenti acquisiti (*Master_per_reticolo_minore.shp* e Shape file forniti dal Consorzio Muzza) ed essendo il cavo tuttora presente si deve ipotizzare che la competenza sia esclusivamente dei frontisti. Di conseguenza il percorso della **la roggia è priva di fascia di rispetto**.

* Derubricati con d.g.r. 25 luglio 1986 n. 4/12028 dal vincolo ex legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tra parentesi è indicato il numero d'ordine con il quale compaiono nella d.g.r. '86.
Il tratto Allacciante Mortizza- Gandiolo è derubricato dalla d.g.r. 4/12028 -1986 , ed è indicato anche come 29C AAPP – Lo020 () nella dgr 7/13950 2003.

In territorio comunale i corsi d'acqua di competenza del Consorzio Muzza e sui quali l'ente esercita il ruolo di Autorità Idraulica coprono una lunghezza di circa 29,3 km, che si riducono a 27,62 se si considera che nel C.G.B. Allacciante (003_CL010C) spettano ad AIPO le attività di polizia idraulica concernenti l'accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, il rilascio di nulla-osta idraulici (⁷) relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali (⁸). Spetta invece al Consorzio di Bonifica il rilascio delle concessioni a eseguire opere nell'area demaniale e l'introito dei relativi canoni.

I derivatori di terzo ordine che prelevano le acque da queste rogge e le distribuiscono direttamente sui terreni o negli adacquatori aziendali e che non presentano quindi fasce di rispetto, misurano nel complesso circa 17,4 Km, non comprendendo i singoli cavi, di larghezza al ciglio in genere inferiore a 1,0 m che servono alla distribuzione e all'adacquamento entro la singola azienda.

Dei corsi d'acqua di Tabella 2 circa il 62 % presenta un alveo in terra, mentre il restante è costituito da condotte chiuse (Adduttore Mezzano Vecchio, il 33% circa del totale) o da canali con fondo in cemento (Scaricatore Maleo e Adduttore Regona).

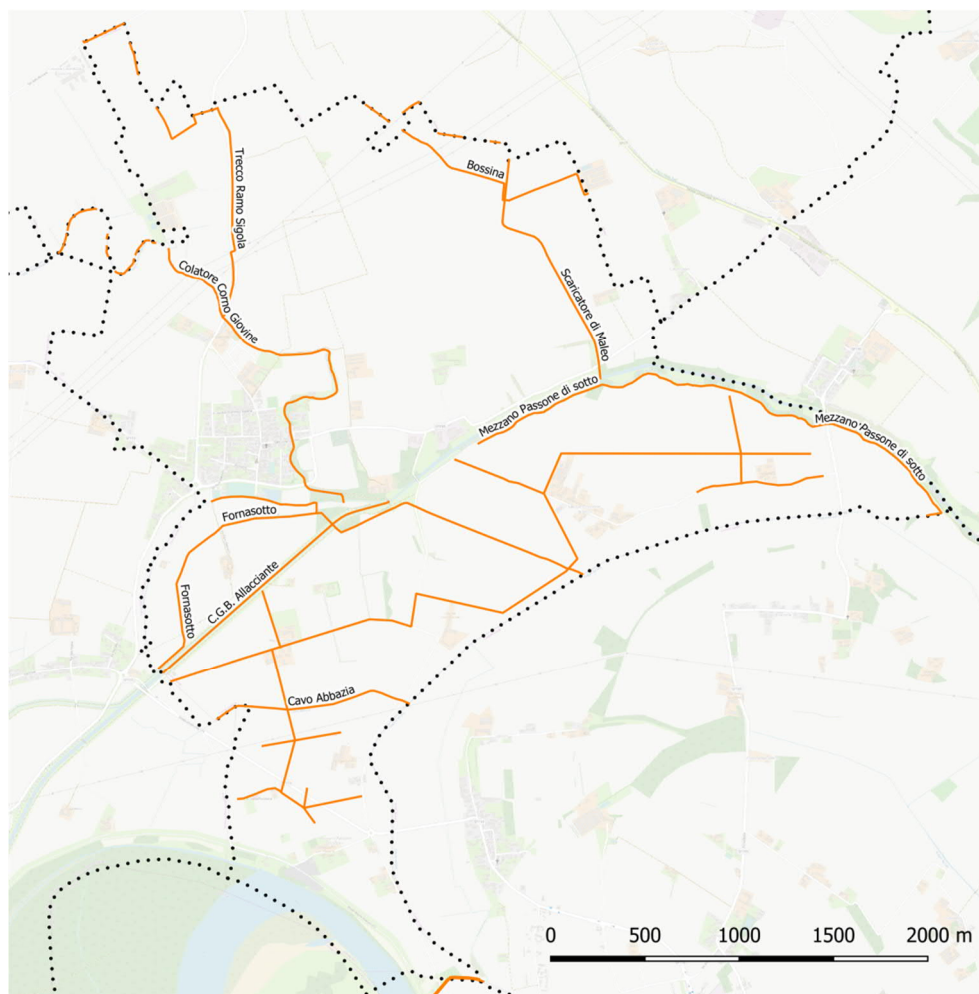


Figura 2: scala 1:40.000. Schema del Reticolo Idrico di Bonifica fornito dello shape file dal Consorzio Muzza.

Le norme di polizia idraulica vigenti per tale reticolo sono state fino a pochi anni orsono quelle del Titolo VI (Disposizioni di polizia) del R.D. 368/1904 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi...” che è stato ora sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi del Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” (LR 61/2008).

Si riassumono di seguito gli aspetti principali di tale regolamento che riguarda una parte rilevante del territorio comunale, i cui contenuti e disposizioni sono ovviamente analoghi a quelli che costituirebbero il reticolo minore di competenza comunale, ove fosse esistente.

Come detto, il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ai sensi dell'Art. 15 del citato regolamento ha in corso l'iter di approvazione presso Regione Lombardia del proprio Regolamento di Polizia Idraulica, ma non essendo tale procedura al momento conclusa, la regolamentazione di polizia vigente resta quella definita dal regolamento regionale n.3/2010.

Le fasce di rispetto comunicate allo scrivente dal Consorzio Muzza sono di 5 metri per tutti i corsi d'acqua di Tabella 2 ad eccezione del canale Allacciante Mortizza - Gandiolo dove è di 10 metri dal piede esterno degli argini e per tutta l'area di golena.

2.3.1 Norme vigenti nel RIB del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Le finalità del r.r. 03/2010 indicate nell'articolo 1 dello stesso, sono quelle di guidare l'esecuzione e la conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica, di tutelare il reticolo idrico di competenza e di difendere le relative fasce di rispetto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e ambientali e la protezione dai rischi naturali.

L'articolo 2 concerne la definizione dei temi tipici della polizia idraulica, per la quale si fa rimando ad alle note piè pagina (⁵, ⁷, ⁸) del presente documento.

L'articolo 3 specifica LE ATTIVITÀ TOTALMENTE VIETATE, SALVO DEROGHE, negli alvei, nelle fasce di rispetto e nelle pertinenze dei corsi d'acqua:

a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;

A tale proposito si precisa che lo scrivente ha avuto comunicazione dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana che le distanze di cui sopra sono quelle riportate nell'ultimo capoverso del § 2.3, ma in mancanza di un regolamento approvato, si esprimono dubbi che tale indicazione possa avere piena validità restando formalmente imprecisato il valore da applicare all'interno dell'intervallo tra 5 e 10 metri. Le fasce sono presenti su entrambi i lati del corso d'acqua.

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;

In questo caso la norma non richiede valutazioni specifiche, ma si sottolinea che per scopi di tutela ambientale e paesaggistica sono possibili anche interventi entro gli alvei o in prossimità degli stessi.

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

- i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

LE ATTIVITÀ CONSENTITE, subordinate all'acquisizione di concessione o autorizzazione a titolo oneroso sono (⁹) (art 4) :

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

La tombinatura può essere consentita solo per ragioni di pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale. L'immissione di fognature anche da stabilimenti industriali è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico ai sensi della normativa vigente in merito alla tutela qualitativa delle acque.

Gli articoli 5, 6, 7 descrivono le procedure per l'assenso dal parte del Consorzio alle attività consentite e consuete disposizioni in ordine agli obblighi e responsabilità del richiedente, tra le quali disponibilità all'accesso alle aree di proprietà da parte del personale del Consorzio per gli accertamenti ed interventi ritenuti necessari.

L'articolo 8 stabilisce che “ La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.” Nel medesimo articolo è specificato che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico

⁹ In caso di autorizzazione gli oneri dovrebbero riguardare solo i costi di istruttoria.

originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio” e si elencano i casi di decadenza della concessione stessa (mancata esecuzione di lavori prescritti, inosservanza degli obblighi, abusiva sostituzione nel godimento della concessione etc.).

Nell'art. 9 (Costituzione di servitù di passaggio) si precisa che il Consorzio “ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.”.

Infine il Consorzio ha la facoltà di imporre, per esigenze idrauliche, (art. 10) modifiche alla concessione nonché di far demolire o modificare, “a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi”.

Per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza delle opere pubbliche, è possibile effettuare interventi con procedura di urgenza (art.11) ma “il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.”

L' Art. 12 obbliga i frontisti “alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.” e di “informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1” , giudicando gli stessi responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

I proprietari dei terreni che ricadono nell'ambito della bonifica sono obbligati (art. 13) a:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;

h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Art. 14 infine stabilisce procedure per l'applicazione delle sanzioni che spettano all'autorità di polizia idraulica, ovvero al Consorzio di Bonifica, che si attuano con le modalità previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

L'ultimo articolo, il n. 15, dispone infine che ogni consorzio si doti di proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione della Regione Lombardia, che determini le ampiezze delle fasce di rispetto del proprio reticolo entro i limiti indicati dall'articolo 3, eventuali integrazioni degli obblighi dei privati di cui all'articolo 13 comma 2 e le procedure di rilascio delle concessioni o autorizzazioni, dei canoni, delle spese istruttorie e cauzioni, nonché le procedure relative al procedimento sanzionatorio.

Come detto, la procedura di approvazione di detto regolamento è in corso di svolgimento.

3 Reticolo idrico minore a Corno Giovine

Nel § 1.1 si è precisato che l'esame del reticolo idrico e l'elencazione dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza riportati nell'allegato C alla d.g.r. X/7581 del 18/12/2017, riferisce la presenza in tale elenco del "Colatore Corno Giovine" e nonostante non risultino essere state espletate le procedure di trasferimento del corso d'acqua dal Reticolo Idrico Minore all'Allegato C precisate nell'allegato E, punto 3, della citata deliberazione, si deve ritenere che tale corso d'acqua non appartenga più al RIM nel quale era stato inserito nel mese di novembre 2010 con l'approvazione da parte del Comune di Corno Giovine del Reticolo Idrico Minore e il relativo regolamento di polizia idraulica.

Considerazione analoga vale per il colo Guardalobbia, anch'esso facente parte del RIM nel documento approvato nel 2010, che appare ora inserito come ramo facente parte del Fornasotto (Cod_RIB 003_BF023) nei documenti ricevuti dal Consorzio Muzza (non è riportato nello shape file shape file Master_per_reticolo_minore tratto dal Reticolo Regionale Unificato (RIRU) di Regione Lombardia).

La conclusione già evidenziata in premessa è che nel territorio di Corno Giovine il reticolo idrico minore è ASSENTE e di conseguenza le norme di seguito riportate, applicabili al solo reticolo principale, sono quelle del RD 523/1904 integrate da quelle sovraordinate derivanti dal PAI e dal PGRA.

4 Norme di polizia idraulica del Reticolo Principale

4.1 Definizioni (allegati D ed E delle d.g.r. 7581/2017 e d.g.r. 698/2018)

Si richiama quanto espresso in premessa in merito agli obiettivi e al quadro normativo che regola la materia e si espongono alcune definizioni di seguito impiegate:

Con il termine di POLIZIA IDRAULICA s'intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- 1) la vigilanza;
- 2) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- 3) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- 4) Il rilascio nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Per ALVEO DI UN CORSO D'ACQUA s'intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: "Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

Viene definita FASCIA DI RISPETTO la porzione di territorio adiacente il corso d'acqua del reticolo comunale da salvaguardare e tutelare dal punto di vista idraulico e ambientale e deve essere individuata tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (riferimento N.d.A. del PAI), come riportato nello schema di Figura 3.

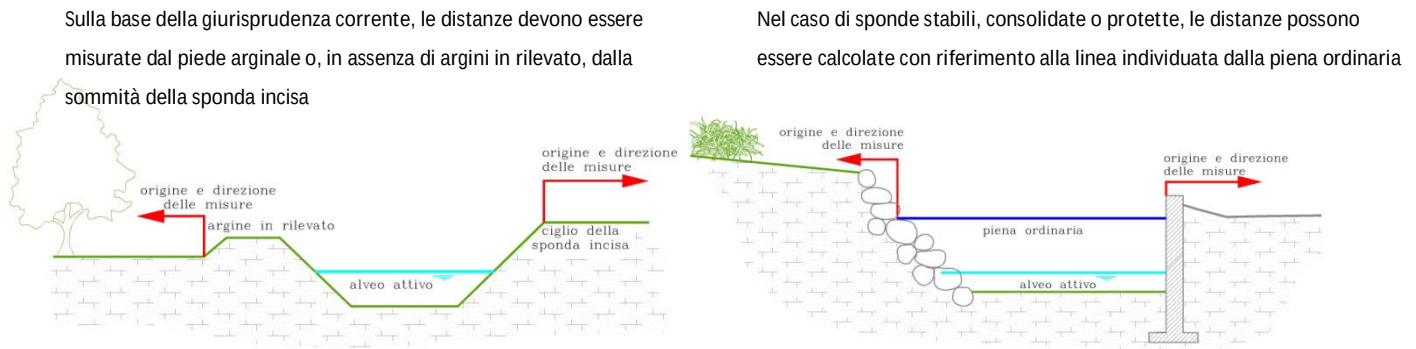


Figura 3: rappresentazione schematica delle modalità di misurazione delle fasce di rispetto.

In caso di tratti intubati le distanze sono calcolate del perimetro esterno della tubazione circolare o dello scatolare

La larghezza della fascia individuata nel presente atto per i corsi d'acqua del reticolo minore, non derogano o modificano quanto previsto dall'articolo 96, f del R.D. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore a 10 metri), benché tale possibilità sia espressamente prevista dall'art. 10 dalla Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, che precisa al comma 1 che "Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza ... non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore", mentre al comma 2 specifica che "Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore...".

La scelta di non ridurre la fascia di rispetto, ad esempio adottando i 5 metri impiegati per la maggior parte del reticolo RIB, deriva dal fatto che le fasce di rispetto del RIP si inseriscono nelle aree golenali del Po ricedenti nella fascia A del PAI e del canale C.G.B. Gandiolo caratterizzato da scenari di pericolosità P3/H aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (TR fino a 50 anni) del PGRA che sono allagate in condizioni di piena, nonché a tutela del piede esterno dell'argine maestro del Po e dell'argine del C.G.B. Gandiolo sulle quali non si hanno informazioni sufficienti a valutarne il comportamento in condizioni critiche.

Nell'allegato D della d.g.r. 7581/2017 si precisa, infatti, che la deroga ai limiti sopra richiamati potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Poiché come detto le conoscenze in merito all'idraulica locale non si approssimano al contenuto di adatti studi idraulici, la fascia di rispetto adottata è quella imposta dall'articolo 96, f del R.D. 523/1904.

La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore della tavola 1 ha valore indicativo in quanto devono essere considerati le probabili imprecisioni cartografiche. Per ogni valutazione di merito su progetti e interventi, le distanze dovranno essere necessariamente determinate sulla base di misure plani altimetriche in situ a scala adeguata, comunque non inferiore a 1:200.

All'interno di tale fascia ogni attività è disciplinata dalla relativa normativa di polizia idraulica che fa riferimento per i corsi d'acqua del reticolo principale al R.D. 523/1904.

NULLA-OSTA IDRAULICO: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m (se non ri-delimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico, inoltre, viene rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione/autorizzazione.

4.2 Regolamentazione delle attività vietate e quelle concesse.

ART. 1 Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Le norme del presente Regolamento forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo d'intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto, o, in caso di contraddittorietà con norme di valenza superiore.

Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, come ad esempio:

- o interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- o opere idrauliche per la messa in sicurezza od il mantenimento delle reti idriche ed irrigue e per la distribuzione razionale del bene acqua, previo adeguate relazioni giustificative;
- o tutti gli interventi sulle opere idrauliche e di attraversamento esistenti ove possibile eseguiti con interventi conservativi (materiali e forme tipiche) se non contrastanti l'efficienza idraulica e la pubblica incolumità;

Sono consentiti le difese radenti, purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;

È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;

Sono vietate nelle fasce di rispetto indicate tutte le operazioni descritte nella normativa vigente e quelle specificate nel seguito del presente regolamento e in particolare lo stoccaggio di materiali e di rifiuti, lo spargimento di fanghi o rifiuti, opere o manufatti non direttamente funzionali alla funzionalità idraulica dei corsi idrici, fatto salve le precisazioni riportate nei capitoli seguenti

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e la disciplina degli attraversamenti.

Le sentenze in materia hanno ripetutamente evidenziato l'inderogabilità del divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini in quanto il limite di inedificabilità è preordinato ai fini della sicurezza idraulica e della tutela di interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed all'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione necessari a tale scopo.

Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione può costituire reato di carattere penale.

ART. 2 Fasce di rispetto

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nessuna nuova edificazione e la cui profondità è pari a:

- ✓ Metri 10 per ogni lato per i tratti dei corsi d'acqua che scorrono sia esternamente che entro il perimetro del centro abitato.

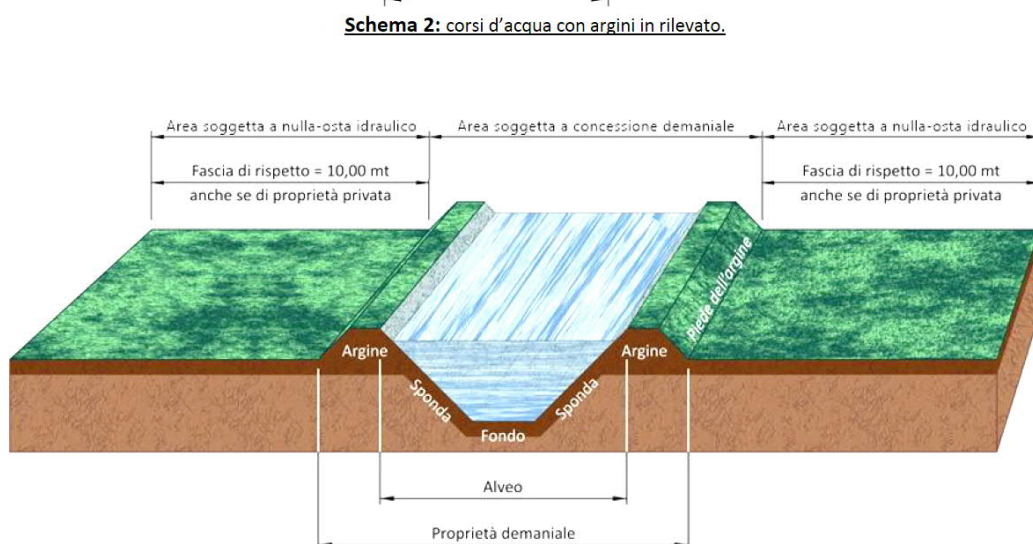
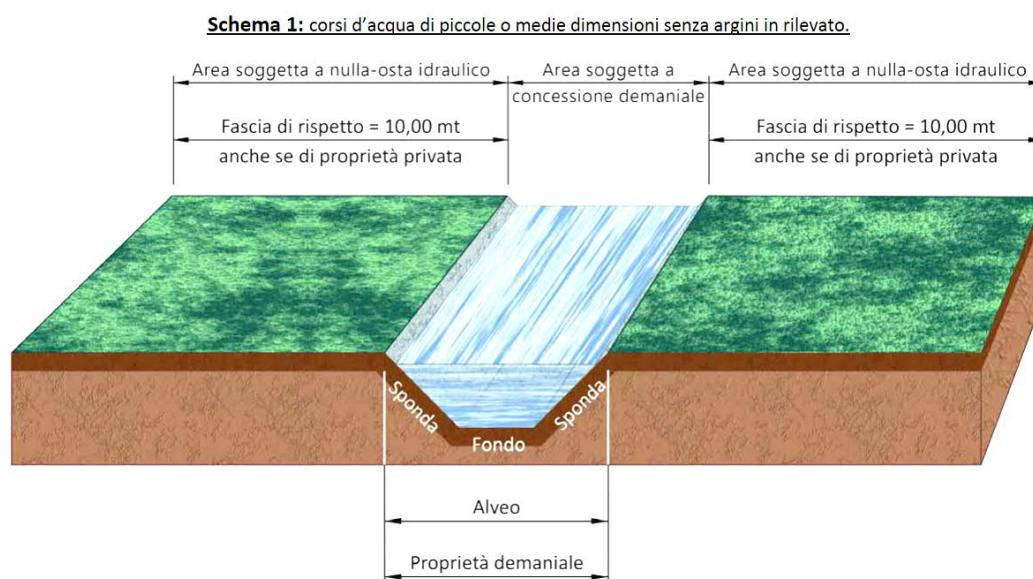


Figura 4: schemi d'individuazione delle aree demaniali e delle fasce di rispetto riportati nell'allegato F alla d.g.r. 7581/2017: all'interno delle fasce è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

ART. 3 Attività vietate negli alvei e nelle fasce di rispetto del reticolo

Negli alvei e nelle fasce di rispetto individuate lungo i corsi d'acqua del reticolo vigente, ferme restando le disposizioni vigenti di ordine superiore, in particolare l'art. 96 del RD 532/1904, è vietata:

- 1) qualsiasi tipo di nuova edificazione per il quale siano previste opere di fondazione, o di manufatti anche totalmente interrati al servizio di impianti tecnologici, salvo quelle consentite previa autorizzazione o concessione ed indicate nell'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alla posa di piante; sono fatte salve le opere attinenti la difesa e la regimazione idraulica, la regolazione del deflusso, le derivazioni, lo scarico ed ad ogni imprescindibile esigenza idraulica dei corsi d'acqua, consentite alle condizioni e nei limiti indicati nell'ART. 5. E' altresì vietato lo scarico di terre o simili;
- 2) la realizzazione nell'alveo di manufatti, opere, o interventi, compresa la messa a dimora di piante, che determinino il restringimento della sezione di deflusso delle acque e l'aggravamento del rischio

di esondazione; l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua in condizioni di massima piena, anche se esterne alle fasce di rispetto, valutate mediante la "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI (deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001);

- 3) gli scavi, il movimento e il prelievo di terreno negli alvei, nelle scarpate, o dal ciglio delle sponde incise per una distanza di metri quattro, ad esclusione di quelli temporanei e strettamente necessari per l'esecuzione delle opere, per la messa in sicurezza dal rischio idraulico o di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale concessi dall'Autorità Idraulica; oltre i 4 metri la profondità massima dello scavo stesso dovrà essere non superiore a un terzo della distanza da tale limite, ridotta a un quarto per scavi sotto falda;
- 4) messa a dimora di piante, siepi o filari, a una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda che possa ostacolare in modo significativo l'accesso al corso d'acqua anche con mezzi meccanici, nonché alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati i manufatti presenti e i loro accessori. E' fatta eccezione per gli interventi di rinaturalizzazione consentiti al punto 7 dell'articolo 5 .
- 5) il posizionamento longitudinale in alveo di reti tecnologiche che riducano la sezione del corso d'acqua. In caso d'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate e rispettare le prescrizioni di cui al punto 9 dell'articolo 5;
- 6) i manufatti di attraversamento consentiti al punto 9 del successivo art. 5 non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, e non dovranno avere l'intradosso a quota inferiore del piano campagna. L'eventuale soglia di fondo necessaria alla stabilità dell'opera dovrà essere progettata nel rispetto della direttiva PAI di cui al comma 2) del presente articolo, valutandone gli effetti a monte e a valle.
- 7) lo spandimento dei liquami zootecnici e il pascolo o permanenza di bestiame;
- 8) accatastare materiali o mezzi d'ogni sorta per una larghezza di metri quattro dal ciglio dell'alveo inciso che impediscano la percorribilità longitudinale nella stessa fascia di rispetto, nonché il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiale che possa subire a dilavamento e trasporto nell'alveo a causa di fenomeni meteorologici (vento e precipitazioni);
- 9) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne senza adeguato trattamento così come disciplinato dalla normativa regionale di settore;
- 10) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, di ogni altra opera in legno secco o verde che sostengono le ripe dei corsi d'acqua contribuendone alla stabilità;
- 11) la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, su espressa richiesta del comune. Le realizzazioni indispensabili sono subordinate al rispetto delle prescrizioni contenute del punto 17 del successivo articolo 5.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposito provvedimento ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 4 Obblighi nella fascia di rispetto del reticolo

È fatto obbligo, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse:

- 1) Effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla potatura e decespugliazione delle alberature presenti;
- 2) tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo;
- 3) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- 4) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con la fascia di rispetto o con il corso d'acqua stesso;
- 5) rimuovere, su richiesta scritta o, in caso di somma urgenza, verbale, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile, immobile, coltura e/o essenza arborea o arbustiva presenti nei primi quattro metri della Fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso specifico, anche se il soggetto, proprietario dell'area, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietà. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o, in caso di somma urgenza senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 6) informare il Comune, quale autorità di Polizia Idraulica, di ogni situazione, evento, stato di fatto, osservabili nella Fascia di rispetto che possa essere motivo di pregiudizio per la disponibilità e stabilità dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore.

I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 5 Attività ammesse nella fascia di rispetto del reticolo

All'interno delle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale, in particolare l'art. 97 del RD 532/1904 e regionale in particolare previste dall'articolo 11 della LR 04/2016, i vincoli dettati dallo studio geologico e le necessarie autorizzazioni dell'Autorità Idraulica per tutte le opere attualmente posizionate all'interno delle fasce di rispetto ed in regola con le vigenti norme urbanistiche, sono consentite previa autorizzazione o concessione le seguenti opere ed interventi:

- 1) demolizione senza ricostruzione;

- 2) “manutenzioni ordinarie”, “manutenzioni straordinarie”, “restauro e risanamento conservativo” come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12, degli immobili esistenti senza aumento di superficie o volume e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni che invece dovranno essere obbligatoriamente demolite in caso di intervento sull’edificio principale. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e gli interventi devono essere volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;
- 3) adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;
- 4) la realizzazione di nuove costruzioni, così come definite dalla L.R. 12/05 art. 27 comma 1) lett. e), unicamente per strutture amovibili e aventi caratteristiche di agevole asportabilità, che non costituiscano SLP, a seguito di valutazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Autorità Idraulica competente , che ne verificheranno, rispettivamente , l’ammissibilità urbanistica e la compatibilità idraulica. Le strutture di cui al periodo precedente dovranno essere rimosse, a spese totalmente a carico dei soggetti titolari e senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dei medesimi, entro un termine di 30 giorni qualora le autorità competente ne ravvisino ragioni di pubblica utilità sia sotto il profilo idraulico sia sotto quello urbanistico. Tale termine potrà essere ridotto qualora sia necessario provvedere ad interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità.
- 5) opere di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d’acqua stesso adeguatamente giustificati da apposite relazioni tecniche;
- 6) difese radenti, ossia senza restringimento della sezione d’alveo, estese verticalmente a quote non superiori al piano campagna, realizzate in modo da non provocare erosione della sponda opposta e dei tratti a valle e da consentire l’accesso al corso d’acqua. L’opera sarà progettata prevedendo un eventuale abbassamento del fondo di 0,5 metri, definito con adeguato rilievo del tratto di canale. La realizzazione di muri spondali verticali o a elevata pendenza è permessa unicamente all’interno di centri abitati, dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili. I muri non dovranno presentare curve con spigoli vivi tali da determinare perdite di carico, e poco sotto il livello medio dell’acqua dovrà presentare una sporgenza di almeno 50 cm atta a favorire il soccorso in acqua di persone o animali;
- 7) la manutenzione e la ricostruzione di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili, nonché di chiuse e derivazioni esistenti conservando la tipicità di forme e materiali, salvo quando in condizioni ordinarie di esercizio queste abbiano determinato aggravamenti del rischio idraulico/idrogeologico;
- 8) la formazione di presidi ed opere a difesa dei manufatti per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico. Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando i principi relativi al mantenimento delle condizioni di deflusso delle acque, di salvaguardia delle sponde e dell’alveo, nonché la possibilità di eseguire la manutenzione richiamati per le singole opere in tutti i punti del presente articolo;
- 9) interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati, che dovranno essere progettati al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente funzione di stabilizzazione delle medesime, prevedendo adeguate possibilità di

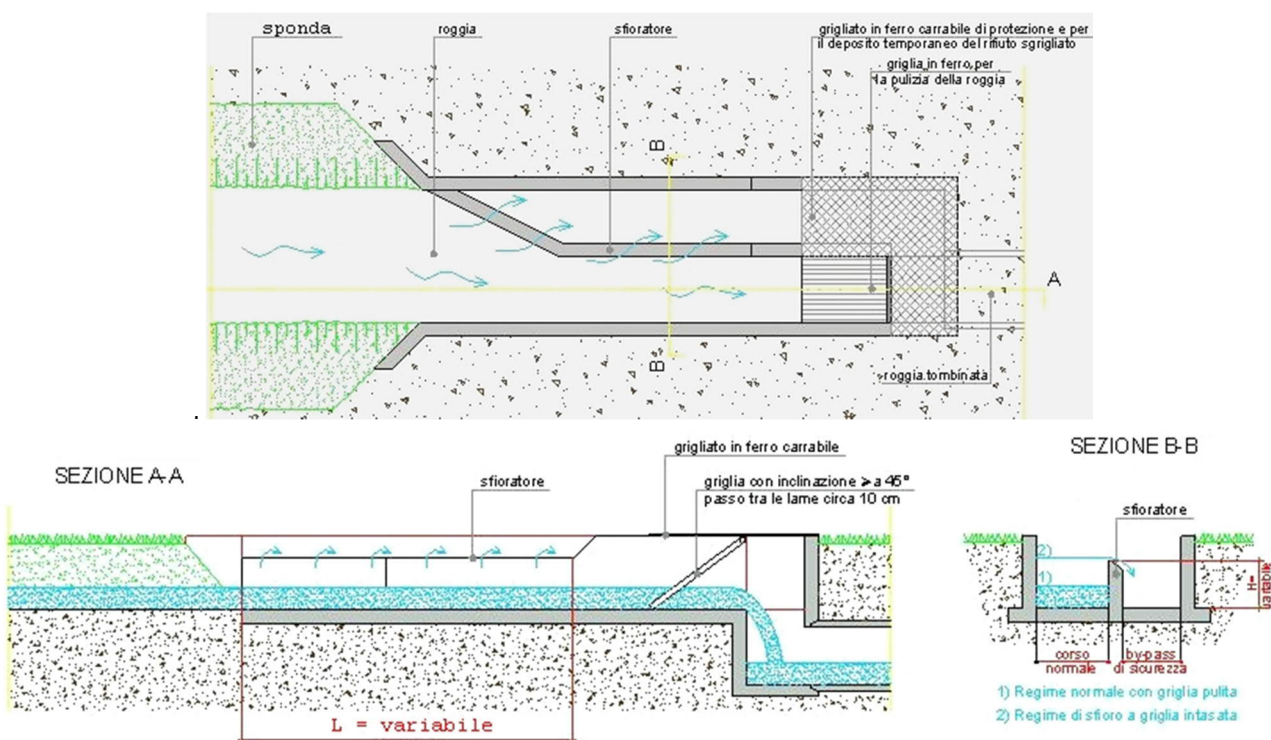
accesso all'alveo e alle sponde per la manutenzione. Gli interventi dovranno rispettare i criteri previsti dal D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/238 e dovranno in ogni caso essere corredati da piano di manutenzione;

- 10) la realizzazione di attraversamenti di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali dovrà avvenire impiegando in via prioritaria i manufatti di attraversamento già esistenti senza occupazione della luce di deflusso. Diversamente gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc., dovranno essere posti a una quota tale da non interferire con i livelli idrometrici di piena e dovranno consentire, con i livelli idrometrici di magra, il passaggio delle barche diserbatrici di altezza fuori acqua di metri 1,50. Gli attraversamenti in subalveo (linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.), in caso di impossibilità di diversa localizzazione dovranno essere realizzati a una profondità tale da non interferire con la possibile evoluzione planimetrica e altimetrica del fondo dell'alveo, e comunque a profondità non inferiore a metri 1,0 dalla linea di profondità massima dell'alveo (talweg) valutata in un tratto di almeno 25 metri a monte e a valle del punto considerato dell'opera. Gli attraversamenti in subalveo dovranno essere indicati in superficie con segnali permanenti. Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in argomento, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario.
- 11) opere di attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponti, ponti canali. Le opere dovranno rispettare l'intera sezione del canale e quindi i muri verticali e fondazioni dovranno essere esterne alle sponde esistenti, in modo da mantenere la luce netta esistente e non determinare alcun restringimento della sezione di deflusso. Le opere di fondazione (spalle) dovranno essere configurate in maniera tale da consentire il futuro eventuale abbassamento del fondo di metri 0,5, nonché l'allargamento di entrambe le sponde nella misura del 25% delle dimensioni attuali. Gli attraversamenti con luce superiore ai 6 metri dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'autorità di Bacino approvata con delibera n. 2/99 e smi; i guadi devono essere realizzati senza diminuzione della sezione naturale di deflusso;
- 12) sottopassaggi pedonali o carreggiabili e relative le rampe di accesso, dovranno essere eseguite rispettando i criteri enunciati ai punti 10) e 11) del presente articolo per gli attraversamenti in subalveo e per le opere di attraversamento;
- 13) gli scarichi dei corsi idrici secondo le modalità di legge richiamate nel successivo ART. 6;
- 14) le recinzioni facilmente asportabili formate da reti con pali sostenuti da supporti solo poggiati sulla superficie del terreno. A garanzia di tale obbligazione, il richiedente è tenuto a prestare deposito cauzionale o fidejussione dell'importo pari al doppio del costo presunto per la rimozione e ricollocazione della recinzione, che sarà valutato dall'Autorità Idraulica in relazione alla tipologia di opera, nonché recinzioni amovibili ad una distanza minima di 4 metri dal corso d'acqua; tale distanza potrà essere ridotta solo su deroga dell'Autorità idraulica competente in fase di rilascio di autorizzazione-concessione, a condizione che non venga alterato il buon regime del corso d'acqua e che non vengano intralciate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno trattato di altezza fino a 3,0 metri infissi nel terreno per metà altezza. Tali pali potranno sostenere una rete metallica plastificata di colore verde, che potrà essere mascherata da arbusti autoctoni (es. biancospino, sambuco, rosa canina, Prunus Spinosa, Ligustrum Vulgare) e/o traversi in legno. Nel caso la recinzione sia realizzata a distanza inferiore a 4

metri, previa deroga, l'Autorità Idraulica competente ne potrà richiedere la rimozione con spese a carico del concessionario che non potrà richiedere alcun risarcimento alla pubblica amministrazione.

- 15) linee aeree e relativi pali e sostegni per di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio dell'alveo inciso e a condizione che non interferiscano con l'alveo e non ne impediscano l'accesso;
- 16) il taglio e lo sfalcio delle erbe;
- 17) la copertura dei corsi d'acqua, solo nei documentati casi di ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, su espressa richiesta del comune. Il progetto dovrà rispettare le prescrizioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974 n. 11633 e della Circolare Ministero LL.PP. 20/03/86 n. 27291.
A monte della tombinatura dovrà essere posata una griglia di protezione, posta inclinata rispetto alla verticale, per la quale deve essere previsto un piano di manutenzione a carico del richiedente. A fianco di tale griglia dovrà essere realizzato un manufatto di sfioro, adeguatamente dimensionato al fine di garantire il regolare deflusso dell'intera portata della roggia in caso di ostruzione della griglia¹⁰;
- 18) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, in modo da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua, quindi prive di cordone e staccionate lungo il lato del corso d'acqua. Tra il ciglio superiore del canale ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di metri 1,0 m destinata al deposito del materiale di risulta da espurgo e diserbo del canale. La pista ciclabile dovrà essere progettata e realizzata in modo da sopportare carichi derivanti dal transito di mezzi manutentori;

¹⁰ Esempio di schema progettuale di una griglia con sifone all'imbocco di tratti tombinati. Planimetria e sezioni



- 19) parcheggi in area urbana laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta e smaltimento delle acque come indicato all'ART. 6 per le aree urbanizzate coperte;
- 20) sono altresì ammesse le altre opere previste dalle DGR regionali in materia, secondo le prescrizioni che verranno dettate dall'Autorità Idraulica competente nel provvedimento di autorizzazione-concessione.

ART. 6 Scarichi nei corsi d'acqua

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua a sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente autorità (Provincia di Lodi) ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) 2016, approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017.

Con riferimento all'applicabilità del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica come prescritto dal Regolamento Regione Lombardia n.7 del 23/11/2017, aggiornato e integrato con il Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8, si dovranno rispettare i seguenti limiti di portata specifica massima ammissibile allo scarico (art. 8): per le aree B a media criticità idraulica nelle quali ricade il territorio di Corno Giovine: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 8, il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso il corso d'acqua non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate, si rende necessario prevedere sistemi di laminazione consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche e/o di pozzi e trincee filtranti previa verifica della permeabilità dei terreni.

Nelle aree destinate a insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale.

I bacini dovranno essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 7 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

I progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo individuato, finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche e ambientali del territorio interessato, riguarderà sia il corso d'acqua sia la relativa nuova fascia di rispetto e garantire un'efficienza idraulica uguale o superiore a quella esistente.

ART. 8 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico con riferimento alle Deleghe della Regione agli Enti Locali per la tutela del paesaggio, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo (svincolo ambientale) rilasciato dalla regione Lombardia o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli enti competenti di cui alla LR 12/2005 e delibere conseguenti.

ART. 9 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potranno essere richiesti risarcimenti per danni a fabbricati, piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria dei corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Autorità Idraulica, abbia effettuato l'intervento.

ART. 10 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 11 Canalizzazioni afferenti il Reticolo Idrico Principale

Tutti gli interventi su corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico secondario dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Modifiche, cancellazioni, spostamenti del reticolo secondario dovranno comunque garantire lo scorrimento ed il recapito delle acque di scorrimento intercettate verso valle, l'equilibrio ambientale ed il bilancio idrogeologico locale.

Nella parte di territorio le cui acque afferiscano al Reticolo Idrico Principale è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali modifichino le portate, sia in modo permanente che saltuario.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a séguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma efficace a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

In caso contrario, il progetto dell'opera dovrà essere corredato di una relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi idrici rispetto alla situazione di fatto nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Principale interessata.

Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria, dovrà ottenere l'autorizzazione, se del caso con prescrizioni, dell'UTR di Lodi quale autorità di Polizia Idraulica.

ART. 12 Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

ART. 13 Richieste di autorizzazione e concessione

L'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e le sue pertinenze è la concessione, che interesserà quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o intendano occupare in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Valgono le seguenti definizioni:

Parere idraulico: espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Autorizzazione: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Concessione con occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale.

Concessione senza occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm. e ii. e della L.r. 1 febbraio 2012, n.1, impiegando i modelli riportati nell'allegato G alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581.

Le richieste di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) e di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) all'esecuzione delle opere dovranno essere presentate all' Ufficio Territoriale Regionale di Lodi corredate dai seguenti documenti minimi, eventualmente da integrare in relazione alle specificità del progetto:

Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;

- Estratto originale o in copia della planimetria catastale con l'indicazione delle opere in progetto;
- Corografia in scala 1:10.000 stralciata dalla CTR;
- Estratto del PRG/PGT;
- Sezione longitudinale quotata del corso d'acqua (fondo e cigli dell'alveo inciso) dello stato attuale, di progetto e comparative esteso almeno 50 metri a monte e a valle delle estremità dell'opera in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250;
- Sezioni trasversali quotate del corpo idrico (di fatto e di progetto) in numero minimo di tre, comprendente almeno una a monte, una in corrispondenza dell'opera ed una a valle in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250;
- Planimetria dello stato attuale dei luoghi, di progetto e comparative, con l'indicazione delle opere rispetto a punti fissi e dei confini catastali privati e demaniali, estesa almeno 50 metri a monte e a valle delle estremità dell'opera; la planimetria dovrà essere redatta in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250, e dovrà consentire di tracciare il dettaglio dell'intera estensione delle fasce di rispetto definendo i limiti d'esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e di un adeguato intorno;
- particolari costruttivi dei manufatti di imbocco e sbocco ed eventuali manufatti lungo il tracciato, e relazione di calcolo per le strutture in C.A. se esistenti ai sensi del D.M. 14/01/08 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale, e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che saranno occupate;
- Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica, redatta da un professionista abilitato che attesti egli effetti dell'opera sul regime delle acque superficiali e sotterranee;
- Dichiarazione che le opere saranno eseguite senza pregiudizi a terzi, e di assunzione dell'onere di riparazione dei danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, secondo le indicazioni dello Studio Geologico e delle normative vigenti se richiesta;

- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- Copia attestazione versamento oneri di istruttoria.

Nessun intervento potrà iniziare a compiersi prima della notifica dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica, corredata, nel caso, del relativo disciplinare sottoscritto dal soggetto autorizzato, da rilasciare secondo i modelli-tipo definiti dalla Regione Lombardia.

ART. 14 Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti

Per le opere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà essere presentata istanza di concessione o di autorizzazione entro un anno secondo le modalità di cui all'ART. 13, specificando che si tratta di opera esistente.

Le istanze saranno analizzate dall'Autorità Idraulica al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.

ART. 15 Canoni

I canoni di polizia idraulica da applicarsi nonché alle modalità d'introito/gestione dei proventi, sono quelli stabiliti ogni anno, secondo il tipo di uso ed i parametri di calcolo, ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 10 art.6 comma 5. Nell'allegato F della d.g.r. 7581/2017 sono indicati i canoni e numerosi dettagli operativi per l'ottenimento delle autorizzazioni o concessioni per operare negli alvei e nelle fasce di rispetto ⁽¹¹⁾.

ART. 16 Cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

ART. 17 Sanzioni

¹¹ Le concessioni dovrebbero riguardare il caso di sedime demaniale e le autorizzazioni se la proprietà è privata.

Per le violazioni dei precetti di Polizia Idraulica, fissati nel presente Regolamento si applica il regime sanzionatorio stabilito dalla Regione Lombardia. Qualora le violazioni comportino l'emissione di Ordinanza sindacale, come previsto dall'articolo 14 della Legge 47/1985, si procede, nell'applicazione del regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito da quest'ultima legge stessa.

ART. 18 Scadenza dell'autorizzazione

Tutte le autorizzazione di Polizia Idraulica sono temporanee e non possono avere durata superiore ad diciannove. La durata di ciascuna è fissata nell'atto autorizzativo.

Sei mesi prima della scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo contenente tutti gli elementi di cui al precedente ART. 13, fatta salva l'intera documentazione tecnica, costituita dalle relazioni e dalle planimetrie, se sostituibili da un'autodichiarazione del titolare dell'autorizzazione, controfirmata da un tecnico competente con firma autenticata, nella quale si attesti che nulla è intervenuto a mutare le condizioni di fatto, oggetto della precedente autorizzazione o dell'ultimo atto di rinnovo.